



Edizione di venerdì 11 Luglio 2025

IMPOSTE SUL REDDITO

Novità del c.d. Decreto fiscale per rimborsi spese e tracciabilità

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

L'imputazione dell'utile da delibera assembleare

di **Viviana Grippo**

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: il pagamento entro 60 giorni dell'avviso bonario evita la decadenza

di **Angelo Ginex**

PENALE TRIBUTARIO

Le ultime indicazioni ministeriali sulla qualificazione tecnica del credito ricerca e sviluppo

di **Gianfranco Antico**

PATRIMONIO E TRUST

Trust interposto e adempimenti bancari connessi

di **Ennio Vial**

IMPOSTE SUL REDDITO***Novità del c.d. Decreto fiscale per rimborsi spese e tracciabilità***di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**LA CIRCOLARE
TRIBUTARIA**

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

A pochi mesi dall'introduzione dei nuovi obblighi di tracciabilità dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea, disposto dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), l'art. 1, D.L. n. 84/2025, interviene modificando tali regole. Da un lato, si limitano gli obblighi di tracciabilità solamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato, dall'altro, si introducono nuovi obblighi di tracciabilità nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e d'impresa, quale condizione per garantire la neutralità dei rimborsi spese per i professionisti e per consentire la deduzione dal reddito d'impresa. Nel presente contributo si analizzano le novità introdotte dal citato D.L. n. 84/2025, anche tenendo conto delle precedenti modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025.

Introduzione e quadro normativo

L'art. 1, commi 81-83, Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto nuovi requisiti per la deduzione dal reddito d'impresa, nonché ai fini IRAP, di alcune spese, quali quelle di rappresentanza, ma soprattutto dei rimborsi spese per vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (tipicamente taxi e noleggio con conducente), corrisposti ai dipendenti e ai lavoratori autonomi. In particolare, la Legge di bilancio 2025 introduce la condizione secondo cui la deduzione dal reddito dei predetti costi richiede che il pagamento delle stesse avvenga con strumenti tracciati (bonifico, carta di credito o di debito, ecc.). Per i rimborsi delle predette spese ai dipendenti, la medesima condizione è stabilita per evitare l'inclusione dei rimborsi stessi nella formazione del reddito di lavoro dipendente.

In questo contesto, è recentemente intervenuto l'art. 1, D.L. n. 84/2025, che introduce 2 importanti novità:

- si riduce l'ambito applicativo degli obblighi di tracciabilità, limitandolo alle spese sostenute nel territorio dello Stato;
- si introduce l'obbligo di tracciabilità di alcune spese quale condizione per la deduzione dal reddito d'impresa, e quale requisito per garantirne la neutralità nella

determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Mezzi di pagamento tracciabili

Nel corso del presente contributo, quando si farà riferimento all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, si deve aver riguardo ai versamenti bancari o postali, nonché a tutti quelli che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 108/E/2014 e risposta a interpello n. 230/E/2020). Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/E/2023, pag. 28), è considerato tracciabile il pagamento effettuato tramite un istituto di moneta elettronica autorizzato mediante "app" via smartphone che, tramite l'inserimento di un codice IBAN e del numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. In tale contesto, dovrebbe considerarsi tracciato anche il pagamento effettuato tramite dispositivo Telepass collegato a un IBAN.

Secondo la stessa Agenzia delle Entrate, non costituiscono invece strumenti di pagamento tracciati (risposta a interpello n. 180/E/2020 e risposta a interpello n. 247/E/2020): i circuiti di credito commerciale tramite i quali avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano strumenti di pagamento elencati nell'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, nonché i software realizzati allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti.

Obblighi di tracciabilità solo per le spese sostenute in Italia

L'art. 1, comma 81, Legge di bilancio 2025, ha introdotto l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di:

- escludere da tassazione in capo al dipendente le somme rimborsate;
- consentire la deduzione in capo all'impresa delle predette spese.

Esclusione dal reddito di lavoro dipendente

La citata disposizione della Legge di bilancio 2025 ha introdotto nell'art. 51, comma 5, TUIR, un nuovo periodo, secondo cui i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi pubblici non di linea, sostenute in occasione delle trasferte, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente se il pagamento delle spese stesse avviene con mezzi di pagamento tracciati.

La modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2025 riguarda solamente la modalità di sostenimento della spesa, mentre nulla è stato modificato in relazione alla disciplina fiscale delle trasferte dei dipendenti (rimborso analitico, forfettario o misto) e alle regole fiscali delle

stesse (ad esempio il limite massimo di indennità forfettaria fino al quale il rimborso è escluso da tassazione in capo al dipendente).

Sin da subito, i commentatori hanno evidenziato che i nuovi obblighi di tracciabilità, il cui scopo è di obbligare al rilascio dei documenti che certificano l'incasso da parte del soggetto che eroga il servizio, può essere rispettato per le spese sostenute nel territorio dello Stato, mentre risulta più difficile in relazione alle trasferte che il dipendente effettua in altri Paesi. In molti Paesi, infatti, non sussistono particolari obblighi di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio e trasporto, ragion per cui il dipendente avrebbe potuto incontrare difficoltà nel pagamento con strumenti diversi dal contante. Per tale ragione, il Governo, con l'art. 1, D.L. n. 84/2025, ha introdotto la specifica nell'art. 51, comma 5, TUIR, secondo cui gli obblighi di tracciabilità, quale condizione per l'esclusione da tassazione in capo al dipendente, riguardano solamente quelle spese sostenute nel territorio dello Stato, restando invece escluse quelle sostenute all'estero.

Il comma 3, dell'art. 1, D.L. n. 84/2025, stabilisce che la descritta novità si applica per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto stesso. Pertanto, la limitazione degli obblighi di tracciabilità alle spese sostenute nel territorio dello Stato, si applica con effetto retroattivo già a partire dal 1° gennaio 2025.

Deducibilità in capo all'impresa

Anche per quanto riguarda la deducibilità ai fini del reddito d'impresa (e dell'IRAP), la Legge di bilancio 2025 ha inserito nell'art. 95, TUIR, il nuovo comma *3-bis*, che prevede l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché dei rimborsi analitici delle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

È bene osservare che, nel rispetto dei nuovi obblighi di tracciabilità, la deduzione delle spese in questione rimane soggetta ai limiti stabiliti nei precedenti commi 1, 2 e 3 dell'art. 95, TUIR. In particolare, la limitazione alla deducibilità riguarda i rimborsi spese a piè di lista, per i quali l'art. 95, comma 3, TUIR, prevede un plafond massimo giornaliero pari a 180,76 euro per le trasferte in Italia e di 258,23 euro per le trasferte all'estero. Nessuna limitazione, invece, è prevista per i rimborsi forfettari^{[\[1\]](#)}.

Gli obblighi di tracciabilità previsti nel nuovo art. 95, comma *3-bis*, a seguito della Legge di bilancio 2025, riguardano le spese sostenute non solo per le trasferte dei dipendenti, ma anche per quelle corrisposte ai lavoratori autonomi. L'inserimento tra i destinatari della norma anche dei lavoratori autonomi ha destato sin da subito delle perplessità, poiché l'art. 95, TUIR, è dedicato alla deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per prestazioni di lavoro, e non anche ai costi sostenuti per i lavoratori autonomi esterni alla società. Tra l'altro, stando al dato

letterale della norma, al rimborso delle spese per vitto, alloggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea, corrisposti ai lavoratori autonomi, si dovrebbero applicare anche i limiti quantitativi in precedenza indicati ma riferiti esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Questa chiave di lettura appare del tutto irragionevole, ragion per cui si è arrivati alla conclusione che per la deduzione dei rimborsi delle predette spese corrisposte ai lavoratori autonomi sussiste solamente l'obbligo di tracciabilità, e non anche i limiti quantitativi.

Ulteriori questioni che erano emerse alla luce del nuovo comma *3-bis*, dell'art. 95, TUIR, avevano riguardato anche i seguenti aspetti:

- la locuzione “lavoratori autonomi” non può essere estesa anche agli imprenditori individuali e ai soggetti IRES, con la conseguenza che i rimborsi a tali soggetti non sono soggetti all'obbligo di tracciabilità;
- non dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo della disposizione le spese di trasferta (vitto, alloggio e trasporto con mezzi pubblici non di linea) sostenute direttamente dall'imprenditore, anche se alcuni Autori si sono espressi per l'applicabilità anche a tale ipotesi^[2].

Novità del “D.L. fiscale”

In questo contesto, che certamente non aveva il dono della chiarezza, è intervenuto l'art. 1, D.L. n. 84/2025, con il quale sono state apportate 3 importanti modifiche normative:

- nell'art. 95, comma *3-bis*, in linea con quanto già previsto sul fronte tassazione in capo al dipendente, anche per la deduzione gli obblighi di tracciabilità riguardano solamente le spese di trasferta sostenute nel territorio dello Stato;
- sempre nell'art. 95, comma *3-bis*, è stato eliminato il riferimento dei rimborsi corrisposti ai lavoratori autonomi, risolvendo in questo modo le problematiche in precedenza evidenziate;
- nell' 109, TUIR, sono stati introdotti i nuovi commi *5-bis* e *5-ter*, con lo scopo di riordinare e di ampliare gli obblighi di tracciabilità anche per le spese rimborsate a soggetti terzi e a quelle sostenute direttamente dall'imprenditore.

In relazione a tale ultima modifica, si inseriscono nelle disposizioni generali per la determinazione del reddito d'impresa le seguenti novità:

- le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi pubblici non di linea (spese di trasferta) sostenute nel territorio dello Stato direttamente dall'imprenditore (individuale o collettivo), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili solo se sostenute con sistemi di pagamento tracciabili;

Con la novità in questione è chiarito che rientrano negli obblighi di tracciabilità sia le spese di

trasferta sostenute direttamente dall'impresa, sia i rimborsi analitici corrisposti a soggetti terzi che a loro volta assumono la qualifica di imprenditori (si pensi, ad esempio, al rimborso analitico delle spese di trasferta sostenute da un agente di commercio per un incarico della propria casa mandante).

- le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi pubblici non di linea (spese di trasferta) sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili se sostenute con mezzi tracciabili di pagamento.

Con questa novità si risolve la questione, in precedenza evidenziata, dell'infelice collocazione nell'ambito dell'art. 95, TUIR, degli obblighi di tracciabilità dei rimborsi delle spese di trasferta corrisposte dall'imprenditore ai lavoratori autonomi. Ora è chiarito che anche tali rimborsi sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, così come anche qualora tali spese siano anticipate dal committente del lavoratore autonomo.

Con l'intervento normativo del D.L. n. 84/2025, gli obblighi di tracciabilità per i soggetti titolari di reddito d'impresa, quale condizione per la deduzione, riguardano le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea):

- sostenute direttamente dall'imprenditore;
- sostenute dai dipendenti in trasferta e rimborsate analiticamente dal datore di lavoro;
- sostenute dal lavoratore autonomo e rimborsate analiticamente dal committente imprenditore;
- sostenute direttamente dall'imprenditore per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi.

Obblighi di tracciabilità per i professionisti

L'art. 1, lett. c), D.L. n. 84/2025, interviene in modo rilevante anche sulla disciplina dei rimborsi delle spese di vitto, alloggio e viaggio mediante autoservizi pubblici non di linea, percepiti ed erogati nell'ambito del reddito di lavoro autonomo. La novità, come si vedrà in seguito, rimedia anche a un mancato coordinamento tra le novità della Legge di bilancio 2025 in materia di tracciabilità e le nuove regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo inserite dal D.Lgs. n. 192/2024 (attuativo della Riforma fiscale).

Le novità dei rimborsi spese nel reddito di lavoro autonomo

Come anticipato, il D.Lgs. n. 192/2024, ha profondamente riscritto le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, in precedenza contenute nell'art. 54, TUIR, e ora previste negli artt. da 54 a 54-septies, TUIR.

Le novità si applicano, salvo alcune eccezioni, già a partire dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d'imposta 2024. Tra le eccezioni, si segnala la nuova disciplina dei rimborsi spese, le cui nuove regole si applicano a partire dalle spese sostenute e rimborsate dal 1° gennaio 2025.

Mentre nella “vecchia” disciplina i rimborsi delle spese sostenute dal professionista e riaddebitate al committente in modo analitico concorrevano a formare il reddito (sia quale costo deducibile sia come provento soggetto a ritenuta), a seguito dell'introduzione delle novità del D.Lgs. n. 192/2024 si ha il seguente quadro normativo:

- l' 54, comma 2, lett. b), TUIR, stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese per l'esecuzione in un incarico e addebitate analiticamente al committente;
- l' 54-ter, comma 1, TUIR, stabilisce che non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le predette spese sostenute dal professionista, fatte salve alcune ipotesi, contemplate nei successivi commi 2 e 5, riferite al mancato pagamento di tali spese da parte del committente (assoggettamento del committente a una procedura concorsuale o al decorso in 1 anno dalla fatturazione quando tali spese sono riferite a incarichi con compenso non superiore a 2.500 euro).

In buona sostanza, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente sono “neutre”, ferma restando la rilevanza IVA in quanto non trattasi di spese anticipate in nome e per conto di cui all'art. 15, D.P.R. n. 633/1972.

In questo contesto di “neutralità” si inseriscono le modifiche dell'art. 1, D.L. n. 84/2025. In primo luogo, nell'art. 54 viene inserito il nuovo comma *2-bis*, secondo cui, in deroga all'irrilevanza reddituale dei rimborsi delle spese addebitate al committente in modo analitico, è richiesto che tali spese siano sostenute dal professionista con strumenti di pagamento tracciabili. Più in dettaglio, l'obbligo di tracciabilità è richiesto per le spese, sostenute nel territorio dello Stato, di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea. In buona sostanza, a seguito delle novità inserite dal D.L. n. 84/2025, le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente devono essere suddivise in 2 gruppi:

- quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, ecc.), per le quali il riaddebito analitico al committente è escluso dalla formazione del reddito solo a condizione che il professionista abbia sostenuto tali spese con strumenti tracciabili;
- le altre spese, quali ad esempio quelle di trasporto mediante servizi pubblici di linea (treni, aerei, metropolitana, bus, ecc.), per le quali il riaddebito analitico è in ogni caso escluso dalla formazione del reddito del professionista, anche se sono state sostenute dallo stesso con strumenti di pagamento non tracciabili.

Lo stesso schema, in maniera speculare, è stato introdotto per la deduzione delle spese in questione. Tuttavia, come già detto in precedenza, la deduzione è in generale esclusa dall'art. 54-ter, comma 1, TUIR, fatte salve le specifiche situazioni nelle quali il committente non ha rimborsato le spese al professionista. Al verificarsi delle condizioni indicate nei commi 2 e 5 dell'art. 54-ter, TUIR, il nuovo comma 5-bis stabilisce che la deduzione, sempre limitata alle spese di vitto, alloggio e viaggio con autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, è condizionata al sostenimento con mezzi di pagamento tracciabili.

Nell'art. 54-septies, TUIR, è aggiunto il nuovo comma 6-bis, secondo cui la deducibilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, sono deducibili solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciati.

In buona sostanza, al pari di quanto descritto in precedenza per le imprese, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese di trasferta è condizionata dalla presenza di pagamento con strumenti tracciati nelle seguenti ipotesi (limitatamente a quelle sostenute nel territorio dello Stato):

- sostenute direttamente dal professionista;
- sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- rimborsate analiticamente ai dipendenti in trasferta, ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi.

Decorrenza delle novità

In merito alla decorrenza delle novità descritte in precedenza, lo stesso art. 1, D.L. n. 84/2025, dispone quanto segue:

- la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte, ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, si applica a quelle relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici di linea, sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 18 giugno 2025 (e quindi, per i soggetti "solari", già dall'inizio del 2025);
- le altre disposizioni, diverse da quelle riguardanti le spese oggetto di riaddebito e i relativi rimborsi, si applicano a quelle relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici di linea sostenute a partire dal 18 giugno 2025. Pertanto, per quelle sostenute fino al 17 giugno 2025 la deduzione resta confermata anche se il pagamento non è avvenuto con sistemi tracciati.



[1] Per completezza, si ricorda che per la tassazione in capo al dipendente non vi è alcun limite in presenza di rimborsi analitici, mentre per quelli forfettari concorre alla formazione del reddito l'importo eccedente di 46,48 euro per le trasferte in Italia e di 77,47 euro per le trasferte all'estero (art. 51, comma 5, TUIR).

[2] L. Gaiani, "*Trasferte e rappresentanza: per la deduzione niente contanti*", in *Il Sole 24 Ore* del 30 ottobre 2024, pag. 29.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[La circolare tributaria](#)".

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

L'imputazione dell'utile da delibera assembleare

di **Viviana Grippo**

Seminario di specializzazione

Poste di bilancio a elevato rischio fiscale

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

Al termine del processo di approvazione del bilancio, l'assemblea dei soci decide quale sarà la destinazione del **risultato di esercizio** determinatosi nel corso d'anno, tale delibera deve essere **rilevata contabilmente**.

La destinazione dell'utile nelle società di capitali

I soci di una società di capitali possono decidere di **accantonare l'utile in una o più riserve del patrimonio netto**, attribuirlo a determinate categorie di soggetti, utilizzarlo a **copertura di perdite pregresse**, portarlo in **aumento del capitale sociale**, rinviarlo a futuri esercizi, **distribuirlo** a sé stessi.

Accantonamento a riserva

L'[**art. 2430, c.c.**](#), stabilisce che: «dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione».

Ne consegue che, in primis, occorrerà considerare **l'ammontare della riserva legale** rispetto al capitale sociale e definire la necessità (o meno) di incrementarla, quindi si potrà **destinare l'utile diversamente**. Tuttavia, fatta tale analisi, occorrerà anche verificare il contenuto dello statuto sociale al fine di riscontrare possibili ed ulteriori obblighi di **accantonamento "preventivo"**.

Nel caso di **incapienza della riserva legale** occorrerà **contabilizzare l'incremento** nella misura della ventesima parte, come previsto dal Codice civile, come segue:

Utile d'esercizio	a	Riserva legale	10.000
-------------------	---	----------------	--------

Ovvero in caso di **obbligo di accantonamento a riserva statutaria** derivante dallo statuto **occorrerà registrare:**

Utile d'esercizio	a	Riserva Statuaria	5.000
-------------------	---	-------------------	-------

La parte di utile eccedente potrà essere **inviata a qualsiasi altra riserva**, ad esempio alla **riserva straordinaria:**

Utile d'esercizio a	Riserva straordinaria 3.500
---------------------	-----------------------------

Copertura delle perdite

La copertura delle perdite di esercizio può avvenire **mediante utilizzo di riserve**, di utili portati a nuovo, di riduzione del capitale sociale. La perdita può poi essere **rinviata al futuro** in attesa di copertura **con gli utili che verranno.**

Occorre ricordare che **non tutte le riserve possono essere usate a copertura delle perdite**; in particolare **possono essere impiegate:**

- la riserva **legale**;
- la riserva da **sovrapprezzo azioni**;
- la riserva da **rivalutazione**;
- le riserve **statutarie e quelle straordinarie**;
- le riserve da **valutazione delle partecipazioni** con metodo del patrimonio netto;
- la **riserva da utili su cambi**.

La scrittura contabile in caso di **utilizzo di riserve miste** al fine della copertura sarà:

Diversi a	Perdita di esercizio 100.000
-----------	------------------------------

Riserva straordinaria	90.000
-----------------------	--------

Riserva statutaria	5.000
--------------------	-------

Riserva legale	<u>5.000</u>
----------------	--------------

Distribuzione di utili ai soci

Prima di esaminare questo caso, occorre ricordare che l'[art. 2344, comma 2, c.c.](#), prevede che non: «**possono essere pagati dividendi sulle azioni**, se non per utili realmente conseguiti e

risultanti dal bilancio regolarmente approvato»; inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che «se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente».

L'[art. 2426, n. 5, c.c.](#), prevede, poi, che **nel caso in cui in bilancio siano presenti costi di impianto e di ampliamento**, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano **riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare di tali costi non ancora ammortizzato**.

Una volta stabilita la **disponibilità alla distribuzione** la **scrittura contabile** da farsi alla data della delibera (che si ricorda va registrata) sarà la seguente:

Utile d'esercizio	a	Debiti vs soci per utili da distribuire	50.000
-------------------	---	-----------------------------------------	--------

A

Il'atto del pagamento occorrerà stornare il debito:

Debiti vs soci per utili da distribuire	a	Banca c/c	10.000
-----------------------------------------	---	-----------	--------

(si ipotizza pagamento in diverse tranches)

Le medesime scritture verranno adottate anche dagli **imprenditori in regime di contabilità ordinaria che**, seppur non obbligati all'approvazione del bilancio, **debbono contabilizzare la destinazione dell'utile o della perdita al patrimonio netto**, tenendo conto degli eventuali prelievi in conto utili effettuati nel corso dell'esercizio.

La destinazione dell'utile nelle imprese individuali e società di persone

Nelle ditte individuali e nelle società di persone, in presenza di utili, **l'imprenditore può decidere di prelevare gli stessi o di lasciarli investiti nell'impresa**.

Si potranno quindi verificare due casi il **mancato prelievo**:

Utili d'esercizio	a	Capitale netto	10.000
-------------------	---	----------------	--------

ovvero il **prelievo**:

Utili d'esercizio	a	Prelevamenti del titolare	10.000
-------------------	---	---------------------------	--------



Seguirà il pagamento.

Nel rilevare il prelievo a fine anno occorrerà tenere in considerazione gli eventuali **prelievi di acconti** eseguiti dal titolare **nel corso dell'esercizio**.

Si ricorda, infatti, che in tema di società semplice l'[art. 2262, c.c.](#), detta un principio fondamentale per questo tipo di società: il socio ha diritto a **percepire la propria quota di utili solo dopo l'approvazione del rendiconto**, a meno che nello statuto sociale venga stabilito un patto contrario.

Per le altre società di capitale, invece, l'[art. 2303, c.c.](#), stabilisce che **è vietato dare luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti**, deve quindi **ritenersi necessario un rendiconto approvato** ed in questo caso **non sono previsti patti in deroga**.

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: il pagamento entro 60 giorni dell'avviso bonario evita la decadenza

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Con la pubblicazione della [circolare n. 9/E/2025](#) del 24 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina del **Concordato preventivo biennale (CPB)**, come novellata dal **D.Lgs. n. 81/2025** (c.d. Decreto correttivo). In particolare, l'Amministrazione ha fatto luce sul delicato tema della **decadenza** dall'istituto in caso di ricezione di una **comunicazione di irregolarità** relativa ai **versamenti dovuti a seguito dell'adesione al concordato**.

Introdotta dal **D.Lgs. n. 13/2024** nell'ambito della riforma fiscale, il **CPB** costituisce uno **strumento di compliance** tra Amministrazione e contribuente, volto a garantire certezza nei rapporti tributari mediante l'adesione a una **proposta di reddito** determinata sulla base di **indicatori sintetici** elaborati dall'Agenzia delle Entrate.

Sin dalla sua introduzione, l'istituto in esame ha richiesto una continua opera di **integrazione normativa e interpretativa**, da ultimo culminata nel citato **D.Lgs. n. 81/2025**, il quale ha modificato alcuni **profili procedurali e sostanziali**, anche per rispondere ai dubbi emersi nella prassi operativa.

Tra i punti più controversi, vi è quello relativo alle **cause di decadenza**, con particolare riguardo al **mancato versamento** delle **somme dovute** per effetto del **controllo automatizzato** ex [art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973](#), comunicato al contribuente mediante **avviso bonario**.

In base al testo originario dell'[art. 22, comma 1, lett. e\), D.Lgs. n. 13/2024](#), il concordato cessava di produrre **effetti** per entrambi i periodi oggetto dell'accordo, nel caso di **omesso versamento** delle **somme dovute** "a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2", ovvero dei **controlli automatizzati e formali**.

Il successivo **comma 3** ammetteva la possibilità di **ravvedimento** per alcune violazioni, ma solo **in assenza di preventiva constatazione e di inizio di attività amministrativa** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'interpretazione letterale induceva a ritenere che la mera ricezione della **comunicazione di irregolarità** determinasse la **decadenza automatica** dal CPB, in quanto non era previsto un termine per la regolarizzazione. Il contribuente, pertanto, risultava esposto a un **rischio di decadenza**, con effetti retroattivi, per **violazioni anche meramente formali**.

L'[art. 15, D.Lgs. n. 81/2025](#), ha rimodulato questa disciplina, introducendo un elemento di maggiore ragionevolezza. In base alla nuova formulazione, la **decadenza** si verifica **solo decorso un termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario** di cui all'[art. 2, D.Lgs. n. 462/1997](#), a condizione che entro tale termine non venga effettuato il **pagamento integrale** delle somme dovute.

Con la citata [circolare n. 9/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'interpretazione restrittiva della nuova norma, precisando che il **pagamento** deve avvenire **"in un'unica soluzione"**, **senza** possibilità di accedere al **piano di rateazione** ordinariamente previsto dall'[art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997](#).

Dunque, **non** è ammesso il **pagamento rateale** e, qualora il versamento non intervenga entro il termine di 60 giorni, il contribuente **decade automaticamente** dal regime del concordato per entrambi gli anni oggetto di adesione.

Di contro, la stessa circolare conferma che il pagamento mediante **ravvedimento operoso**, effettuato **prima** del ricevimento della **comunicazione di irregolarità**, **non** comporta **decadenza dall'istituto**. Resta però inteso che tale regolarizzazione deve intervenire in assenza di attività amministrativa già iniziata (accessi, ispezioni, verifiche) e di formale conoscenza da parte del contribuente.

La nuova impostazione normativa e interpretativa offre **maggiore equilibrio** rispetto alla versione originaria della disciplina. L'introduzione di un **termine di 60 giorni** dalla ricezione della comunicazione per evitare la decadenza rappresenta un'**evoluzione positiva**, in quanto evita automatismi sanzionatori sproporzionati.

Tuttavia, l'**esclusione** del **pagamento rateale** appare **discutibile**. L'[art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997](#), riconosce, in via generale, la possibilità di **rateizzare** le somme dovute a seguito di **avvisi bonari**. In questo contesto, la scelta di inibire l'accesso a tale beneficio per i contribuenti in concordato appare eccessivamente punitiva, soprattutto in relazione al **principio di capacità contributiva** e alla funzione incentivante dello strumento.

Inoltre, l'interpretazione restrittiva adottata dall'Agenzia rischia di vanificare la **finalità collaborativa** del **concordato preventivo biennale**, che dovrebbe garantire certezza e stabilità nel rapporto tra Fisco e contribuente. Costringere quest'ultimo a saldare **in un'unica soluzione**, pena la perdita di tutti i benefici del regime, espone a un rischio elevato anche chi si trova in **temporanea difficoltà di liquidità**.

Dal punto di vista sistematico, infine, la previsione sembra contraddire lo spirito del CPB,



inteso come **strumento di compliance**. L'**effetto decadenziale automatico** – seppur mitigato nel termine – mantiene un **approccio sostanzialmente rigido**, mal conciliabile con le esigenze di flessibilità che il sistema dovrebbe garantire.

Le ultime indicazioni ministeriali sulla qualificazione tecnica del credito ricerca e sviluppo

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Certificazione delle spese sostenute

Dal credito ZES e ZLS, al credito Transizione 5.0, alla R&S

Scopri di più

L'**atto di indirizzo** del Vice Ministro Leo, **pubblicato in data 1.7.2025** (prot. n. 18), dopo aver ripercorso il dettato normativo di riferimento e individuato alcune regole in ordine ai diversi presupposti per distinguere i **crediti di imposta inesistenti da quelli non spettanti** (aspetto che rileva, sia sotto il profilo dei termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero dei suddetti crediti, sia sotto il profilo delle sanzioni penali e amministrative applicabili), punta dritto ai **crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica**.

Crediti che sono stati spesso sotto **l'occhio del Fisco**, che hanno sollevato le **maggiori criticità interpretative e applicative** e che – in maniera netta – l'atto d'indirizzo fra rientrare fra i crediti non spettanti, trattandosi di «*crediti che, pur in **presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito***».

Sul punto, l'atto di indirizzo intende valorizzare il ruolo della **certificazione**. Tant'è che, al fine di prevenire l'insorgere di controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa, richiama **l'art. 23, comma 2, D.L. n. 73/2022, conv. con modif. nella Legge n. 122/2022**; norma che ha già previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a **soggetti qualificati**, una certificazione **attestante la qualificazione degli investimenti**, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse. Certificazione che esplica **effetti vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, **la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata**.

La certificazione, in particolare, può essere chiesta, sempre che **eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate** con processo verbale di constatazione, a riscontro:

1. della qualificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di **ricerca e sviluppo**, di **innovazione tecnologica** e di **design e innovazione estetica**;
2. della **qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo**, ai sensi dell' [3, D.L. n. 146/2013](#), conv. con modif. dalla Legge n. 9/2014;
3. della **qualificazione delle attività di innovazione tecnologica** finalizzate al raggiungimento di obiettivi di **innovazione digitale 4.0** e di **transizione ecologica**, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del [comma 203](#), nonché dai **commi 203-quinquies** e **203-sexies** dell'art. 1, Legge n. 160/2019.

L'atto di indirizzo afferma, quindi, che, pur restando impregiudicate le ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, *«se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la **qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare**, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento **potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità**, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali»*.

Resta fermo che la **certificazione può essere chiesta** anche dopo **l'avvenuta effettuazione degli investimenti**, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non **abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione**.

E l'atto d'indirizzo auspica, in questi casi, che il contribuente che si munisca preventivamente della certificazione, **dandone comunicazione all'Amministrazione finanziaria**, anche per evitare eventuali **contestazioni** unicamente incentrate sul **profilo della qualificazione tecnica** dell'investimento.

Trust interposto e adempimenti bancari connessi

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Trust

Scopri di più

Chi si occupa professionalmente di trust deve necessariamente fare i conti con il **tema della interposizione fiscale**. Sul punto, negli ultimi anni, sono state diramate **diverse risposte a interpello**, con indicazioni talora discutibili. Ci sia concesso svolgere un esercizio di stile, invero poco scientifico ma efficace, al fine di condividere il **disagio dell'operatore accorto**. Proviamo ad estrapolare alcune affermazioni dell'Agenzia delle Entrate in tema di **interposizione**.

In particolare, il **trust risulterebbe interposto**:

- quando il disponente ha il **potere di revocare il guardiano da solo** o anche quando l'atto istitutivo impone che concorra anche la **volontà di almeno un beneficiario** ([risposta a interpello n. 267/E/2023](#));
- quando, mancato il disponente, il **potere di revoca del guardiano è rimesso alla maggioranza dei beneficiari** nel caso in cui manchino «*criteri oggettivi per l'individuazione del guardiano e del trustee*» e non siano indicate le «*circostanze oggettive che comportino la revoca degli stessi*» (ancora [risposta a interpello n. 267/E/2023](#));
- quando i trustee debbono chiedere il **consenso del guardiano per il compimento di talune attività** se il guardiano è soggetto a essere sostituito dai beneficiari ([risposta a interpello n. 796/E/2021](#));
- quando i trustee deliberano **l'alienazione del bene rilevante del trust** nel corso di un incontro al quale partecipano i beneficiari, i quali manifestano il proprio consenso ([risposta a interpello n. 9/E/2022](#));
- quando i **disponenti sono titolari del potere di modificare i beneficiari** o di attribuire specifici beni a specifiche persone ([risposta a interpello n. 381/E/2019](#)).

In tema di trust, l'interposizione pare essere **sempre dietro l'angolo**.

Giova ricordare che quando si deve valutare la **presunta interposizione di un trust**, non è possibile esprimere giudizi compiuti, se non si ha a disposizione l'atto istitutivo, se non si conoscono i soggetti coinvolti ed il contegno da essi tenuto, e così via. Ovviamente, quando si esaminano i trust oggetto di risposte a interpello o di sentenze non si può che fondare l'analisi

su **elementi parziali**, ovvero su **alcune clausole o estratti di clausole**, così come citati nelle risposte o sentenze in questione.

Invero, **ogni trust ha una propria storia** e deve essere singolarmente valutato al fine di poter esprimere **un giudizio in tema di interposizione**.

L'interposizione del trust porta con sé anche **altri adempimenti**.

Risale ad oltre 5 anni fa la [risposta a interpello n. 111/E/2020](#), avente ad oggetto un trust revocabile e, come tale, fittiziamente interposto. Si leggeva, nella citata risposta, che *«le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997), esercitate dal Trustee (ovvero dalla Fiduciaria) per conto del Trust, esplicano la loro validità nei confronti del Disponente.*

A tal fine il Disponente o il Trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l'intermediario o il gestore affinché quest'ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente.

In particolare, l'intermediario e il gestore delle Relazioni Bancarie, informati dell'inesistenza del Trust ai fini dell'imposta sul reddito, devono applicare i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al Disponente quale titolare delle Relazioni».

In sostanza, il **trustee di un trust interposto opta per il regime amministrato** o gestito, segnalando alla banca che il **cliente effettivo è l'interponente**.

Possiamo far sì che l'interposizione non interessi mai il trust? Purtroppo, per la natura dell'istituto, la risposta è negativa. Si potrebbe, invero, tentare di risolvere il problema (almeno in parte) prevedendo una **regolamentazione normativa delle principali casistiche**.

Da quanto si legge in giro, sembrerebbe che taluni **vogliono estendere alle holding il tema dell'interposizione fiscale**.

Pensando per un attimo di aderire acriticamente a questa impostazione potrebbe capitare che l'amministratore della società interposta possa **optare per il regime del risparmio amministrato** o gestito, segnalando all'intermediario che i **clienti effettivi sono i soci della società**, essendo la società interposta. Ove l'approccio non fosse accettato dalla banca, si potrebbe pensare di **far esercitare l'opzione direttamente dai soci**.

Non possiamo non notare come si tratti di una **situazione abbastanza problematica** che potrebbe ingenerare diverse criticità operative.

Peraltro, l'interposizione dovrebbe prescindere assolutamente dalla **fonte della liquidità** che ben potrebbe giungere dai **soci come finanziamento o apporto di capitali** o essere conseguita da dividendi o plusvalenze derivanti dalla cessione di quote. Infatti, se il reddito finanziario derivante dalla liquidità deve essere imputato ai soci, **l'imputazione deve prescindere dalla**



fonte della liquidità stessa.

Ma è davvero necessario ritenere che una società possa essere interessata dal **fenomeno dell'interposizione fittizia?**

Chi scrive ritiene che **l'interposizione fittizia mal si adatti alle società italiane** e si condividono le affermazioni di chi ha sostenuto che considerare la holding fittiziamente interposta significa cancellarla dalla realtà, nonostante si tratti di una **società pienamente funzionante**.

Questo approccio crea una **inaccettabile incertezza del diritto**.

Si tratta di temi che verranno approfonditi nel **master di specializzazione** dedicato al trust organizzato da Euroconference che partirà il prossimo 10 novembre e i cui dettagli sono consultabili al [seguente link](#).